Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2022/2188(INI)

16.5.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulla relazione di attuazione sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito
(2022/2188(INI))

Relatore per parere (*): Dragoş Pîslaru

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

– visto l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra[1],

– visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[2],

– vista la relazione della Commissione europea, del 24 marzo 2022, sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 1° gennaio - 31 dicembre 2021 (COM(2022)0126),

– vista la relazione della Commissione europea, del 15 marzo 2023, sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 1° gennaio - 31 dicembre 2022 (COM(2023)0118),

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

– vista la Carta sociale europea,

– visti le convenzioni e i protocolli dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare i suoi strumenti fondamentali,

A. considerando che dal 1° gennaio 2021 il commercio e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sono disciplinati dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito; che il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato completato ed è diventato pienamente operativo nel 2022;

B. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede il coordinamento della sicurezza sociale per tutelare i diritti previdenziali delle persone che si spostano tra l'UE e il Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021; che esso prevede altresì una solida parità di condizioni per garantire una concorrenza leale mantenendo elevati livelli di protezione in una serie di settori, compresi i diritti sociali e del lavoro, con meccanismi vincolanti di esecuzione e risoluzione delle controversie per garantire il rispetto delle norme;

C. considerando che i diritti fondamentali di organizzazione, negoziazione collettiva e azione collettiva sono sanciti dal diritto internazionale e sono imprescindibili per garantire lo sviluppo sostenibile e la parità di condizioni, come stabilito nell'accordo

[1] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
[2] GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1.

sugli scambi commerciali e la cooperazione;

1. sottolinea l'importanza di un forte coinvolgimento della società civile dell'UE e del Regno Unito, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e le organizzazioni non governative, nell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conformemente agli articoli 13 e 14 dello stesso; prende atto delle riunioni del gruppo consultivo interno dell'UE al riguardo e accoglie con favore la prima riunione del forum della società civile nell'ottobre 2022;

2. osserva con soddisfazione che finora l'attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non è stata problematica e che nel 2021 e 2022 non sono stati individuati problemi strutturali;

3. rileva che nel 2021 il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha adottato modifiche degli allegati del protocollo allo scopo di confermare che gli Stati membri continuano a consentire che i lavoratori distaccati nel o dal Regno Unito siano coperti, a determinate condizioni, dalla normativa di sicurezza sociale dello Stato d'origine; osserva inoltre che nel 2022 sono state svolte attività preparatorie per attuare le disposizioni finanziarie riguardanti il rimborso del costo delle prestazioni di malattia in natura erogate da uno Stato diverso da quello competente;

4. accoglie con favore l'impegno del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ad adottare una decisione che approvi l'uso del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) nel contesto del protocollo, nonché a considerare che le parti pertinenti delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dovrebbero essere rese applicabili nel contesto del protocollo mediante una raccomandazione del comitato specializzato[3];

5. ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione richiede che il partenariato economico tra le due parti sia sostenuto da condizioni di parità per una concorrenza aperta e leale e che il commercio e gli investimenti avvengano in modo da favorire lo sviluppo sostenibile, compresi lo sviluppo economico e sociale e la protezione dell'ambiente; osserva che, a norma dell'articolo 355, entrambe le parti si sono impegnate a mantenere e migliorare i rispettivi standard nei settori contemplati dal titolo XI;

6. esprime preoccupazione per una serie di sviluppi nel settore sociale e del lavoro, che pongono un rischio di non conformità con le disposizioni sulla parità di condizioni contenute nell'accordo; prende atto, a tale proposito, dell'abrogazione nel luglio 2022 del divieto imposto alle agenzie di collocamento di fornire personale temporaneo per sostituire i lavoratori che partecipano alle azioni sindacali;

7. sottolinea inoltre i preoccupanti sviluppi legislativi che sono stati proposti ma non sono ancora stati adottati, in particolare il progetto di legge relativo alla carta

[3] Processo verbale della seconda riunione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, Bruxelles, 30 giugno 2022.

britannica dei diritti, il progetto di legge sul diritto dell'UE conservato (revoca e riforma) e il progetto di legge sugli scioperi (livelli minimi di servizio); sottolinea che tali proposte hanno gravi ripercussioni per i diritti dei lavoratori, in particolare i diritti fondamentali della libertà di associazione e del diritto di organizzazione, nonché il diritto alla negoziazione collettiva e all'azione collettiva, compreso il diritto di sciopero;

8. ricorda che la protezione di tali diritti è essenziale per mantenere condizioni di parità e uno sviluppo sostenibile, come stabilito, tra l'altro, negli articoli 355, 386, 387, 399 e 524 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita la Commissione a monitorare attentamente gli sviluppi al riguardo e a utilizzare tutti i mezzi disponibili per affrontare le preoccupazioni che l'adozione di tali proposte potrebbe far sorgere circa l'applicazione del titolo XI, capo 6, anche attraverso il dialogo in seno al consiglio di partenariato e ai comitati specializzati, la consultazione del gruppo consultivo interno dell'UE e, se necessario, i meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 389;

9. osserva che nel giugno 2021 il governo del Regno Unito ha annunciato l'intenzione di istituire un organismo unico per l'applicazione dei diritti occupazionali, incaricato di garantire un controllo centralizzato del suo diritto del lavoro[4], allo scopo di migliorare il coordinamento e l'efficacia degli organismi esistenti e di estendere l'applicazione a nuovi ambiti; rileva, tuttavia, che finora non sono stati compiuti ulteriori progressi in merito alla proposta; invita la Commissione a continuare a monitorare attentamente l'applicazione delle pertinenti norme sociali e del lavoro, come richiesto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e a monitorare gli sviluppi in materia;

10. deplora vivamente il trattamento discriminatorio del Regno Unito nei confronti dei lavoratori di cinque Stati membri dell'UE nel 2021 per quanto riguarda le tariffe ridotte sui visti di lavoro a lungo termine; deplora inoltre la successiva rinuncia del Regno Unito all'articolo 18, paragrafo 2, della Carta sociale europea e la conseguente soppressione delle tariffe ridotte sui visti per motivi di lavoro per tutti i cittadini dell'UE a partire dal febbraio 2022; invita la Commissione a continuare a sollevare la questione attraverso il consiglio di partenariato e il comitato specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile.

[4] Ministero delle imprese, dell'energia e della strategia industriale, Regno Unito, *Establishing a new single enforcement body for employment rights* (Istituzione di un nuovo organismo unico per l'applicazione dei diritti occupazionali), 2021.